



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n. 1770/I/CPGT

Delibera n. 399/2026

Il Consiglio nella seduta del 24.03.2026, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere C.M. FERRI;

richiamata la delibera consiliare n. 90 del 20/01/2026, con la quale è stato bandito, mediante pubblicazione in data 27/01/2026 sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva **di n. 1 Presidente di Sezione e n. 1 Vice Presidente di Sezione presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, è stata acquisita la richiesta di applicazione del seguente candidato:

NOMINATIVO	CARICA DI TITOLARITÀ	Corte di Giustizia di appartenenza	Anzianità nella carica ai sensi del RUOLO UNICO NAZIONALE	CARICA PER CUI PARTECIPA
SCIURPA MARIA ROSARIA	VPS	CGT I grado CREMONA	235	VPS

vista la risoluzione **n. 6 del 10/12/2024**, con la quale vengono stabiliti i criteri per la applicazione in via non esclusiva presso le **Corti di Giustizia Tributaria** diverse da quella di organica appartenenza;

esaminata l'istanza trasmessa dalla segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, corredata:

- A) del nulla osta del Presidente della Corte di Giustizia;
- B) degli eventuali allegati all'istanza, prodotta dal candidato;

considerato che la richiamata risoluzione n. 6 del 10/12/2024, per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, ha stabilito il **"Limite del numero di incarichi"** il quale è fissato di norma in **4 (quattro)**, inteso come **numero complessivo** delle applicazioni interne ed esterne, prevedendo che il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione);

tenuto conto che i candidati:

- provenienti da Corti di grado diverso da quello della sede richiedente le applicazioni;
- richiedenti riduzioni di carico rispetto agli altri componenti del collegio;
- partecipanti per una qualifica inferiore a quella di titolarità;



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

- sanzionati disciplinarmente nel quinquennio;
- che nell'ultimo anno non abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni;
- richiedenti di svolgere solo udienze nella modalità da remoto,

possono essere valutati solo in subordine e secondo i criteri di cui al punto 5 della Ris. n. 6/2024;

considerato che il numero dei partecipanti ammessi **per la carica di Vice Presidente è uguale ai posti a bando** e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 6/2024, e viene applicata la Dottoressa **SCIURPA Maria Rosaria**;

rilevato che non sono pervenute domande di partecipazione per il posto di **Presidente di Sezione** bandito con la delibera di cui in premessa e che, pertanto, limitatamente a tale posizione, la procedura deve essere dichiarata conclusa con **esito negativo**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

vista la Risoluzione Consiliare n. 6 del 10/12/2024;

DELIBERA

- l'applicazione in via non esclusiva presso la **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza, a decorrere dal 08/04/2026** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. n. 4/2022 per le corrispondenti cariche di applicazione o al cessare delle necessità per le quali è stato bandito l'interpello, del componente di seguito elencato e per la carica indicata:

NOMINATIVO	CARICA DI APPLICAZIONE	Corte di Giustizia Tributaria DI APPARTENENZA
SCIURPA Maria Rosaria	VPS	CGT I grado CREMONA

Non compete l'indennità di cui all'art. 1, comma 14 della legge 31 agosto 2022, n. 130, non ricorrendo i presupposti.

Il Presidente della sede di applicazione, al verificarsi dei presupposti per la cessazione anticipata della stessa, procede con proprio decreto motivato, rimettendo l'applicato alla sede di provenienza e trasmettendone copia al Consiglio di Presidenza.

Analogamente dovrà essere tempestivamente comunicato al Consiglio la conferma della avvenuta cessazione nei termini stabiliti dalla presente delibera.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza;**

Si comunichi:

- al **Dipartimento della Giustizia Tributaria;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia Romagna;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia;**
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona,** che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della **Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza,** invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, avendo cura, prima di eventuali applicazioni ad altre sezioni, di procedere alla verifica del numero complessivo di applicazioni, interne ed esterne, di cui il componente risulti assegnatario nelle sedi di servizio, onde non superare il massimo previsto dalla Risoluzione n. 6/2024.

LA PRESIDENTE

Firmatario1